

ISTITUTI DEFLATTIVI

Attuata la riforma della disciplina dell'interpello

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Con lo schema di D.Lgs. approvato nei giorni scorsi, è stata data attuazione all'[articolo 4, L. 111/2023](#) (c.d. Legge delega di riforma fiscale), in merito alla **revisione dello statuto dei diritti del contribuente**, ivi compresa la **disciplina dell'interpello**. È bene ricordare che il citato [articolo 4, L. 111/2023](#), impone al legislatore delegato il rispetto dei seguenti principi:

- **ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello**, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- rafforzare il **divieto di presentazione di istanze di interpello**, riservandole alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
- subordinare, per le persone fisiche e per i contribuenti di piccole dimensioni, l'utilizzazione dell'interpello alle **sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte** mediante servizi di interlocuzione rapida;
- subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al **pagamento di un contributo**.

Dal punto di vista normativo viene **riscritto l'articolo 11, L. 212/2000** (c.d. Statuto del Contribuente) che attualmente prevede **cinque tipologie di interpello**:

- l'interpello **ordinario**;
- l'interpello **ordinario qualificatorio**;
- l'interpello **probatorio**;
- l'interpello **antiabuso**;
- l'interpello **disapplicativo**.

Mentre le prime quattro fattispecie sono contenute nell'[articolo 11, comma 1, L. 212/2000](#), l'interpello disapplicativo è disciplinato nel successivo comma 2 del medesimo [articolo 11, L. 212/2000](#). Con il decreto attuativo **sono raggruppate tutte le diverse tipologie di interpello collocate nel primo comma**.

Dal punto di vista procedurale, il decreto attuativo conferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di **richiedere documentazione integrativa**, fermo restando il

termine di 90 giorni per rispondere alle istanze (con la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto). Tuttavia, l'Agenzia delle entrate può attendere ulteriori **60 giorni** per fornire la propria risposta, qualora sia necessario ottenere un parere da altra Amministrazione, ma **decorso anche tale termine la risposta deve essere rilasciata**.

Per quanto riguarda gli effetti, lo schema di decreto conferma che **la mancata risposta nei termini equivale a condividere la soluzione prospettata dal contribuente**, così come è confermato che **la risposta vincola solamente il richiedente ed è riferita all'oggetto dell'istanza**.

In conformità ai principi contenuti nella legge delega, e sopra riportati, lo schema di decreto attuativo prevede **l'obbligo di versamento di un contributo** quale condizione di ammissibilità dell'istanza di interpello. I criteri e le **modalità di corresponsione** delle somme, finalizzate a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia, saranno **oggetto di un apposito decreto del MEF**, che dovrà tener conto:

- della tipologia di **contribuente**;
- del suo **volume d'affari** o dei ricavi;
- della particolare rilevanza della questione **oggetto di istanza**.

Nello schema di decreto sono previste, inoltre, le ulteriori seguenti novità (molte delle quali sono conferme di quanto già previsto):

- le istanze ammissibili sono solo quelle che affrontano **questioni che non hanno già trovato una risposta in documenti interpretativi** già emanati;
- le risposte **non sono impugnabili**;
- la presentazione delle istanze **non ha effetto sulle scadenze** previste dalle norme tributarie, né sulla **decorrenza dei termini di decadenza** e **non comporta interruzione** o sospensione dei **termini di prescrizione**;
- i dati, le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell'istruttoria dell'istanza di interpello possono comunque essere **presi in considerazione a favore del contribuente** in sede amministrativa e contenziosa.

Si segnala, infine, che lo schema di D.Lgs. prevede anche la **disciplina della nuova consultazione semplificata**, che costituisce una sorta di banca dati cui possono accedere solamente le persone fisiche e le imprese in contabilità semplificata (comprese le società di persone e gli altri soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#)), e che consentirà di individuare la risposta al quesito **informando il contribuente se sul tema ci sono già stati interventi** o, in caso negativo, **stimolando il ricorso all'interpello**.